

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS GENNAIO 2015 Roma li 30/05/2015

[Contenzioso](#)

[Il ricorso tributario blocca l'INPS](#)

Con la **sentenza n. 8379 del 09.04.2014** la **Corte di Cassazione** ha espresso un importante principio in materia di coordinamento tra la riscossione dei **contributi previdenziali** conseguenti ad un accertamento fiscale e l'impugnazione dell'atto impositivo avanti alla competente Commissione tributaria.

Com'è noto, a seguito dell'introduzione dei c.d. "**accertamenti unificati**" con il D.Lgs. n. 241/1997 ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti") ed il D.Lgs. n. 462/1997 ("Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento), qualora, con l'atto di accertamento, emergano **maggiori redditi** ai fini fiscali che comportino il superamento della **soglia del reddito minimale** ai fini previdenziali, l'INPS può richiedere al contribuente il pagamento dei maggiori contributi accertati dall'Amministrazione finanziaria.

L'Ente di previdenza può procedere alla riscossione senza necessità di effettuare **ulteriori verifiche** ed accertamenti, semplicemente recependo quanto riportato nell'atto impositivo, tramite la notifica di un **avviso di addebito**, avente valore di titolo esecutivo, come previsto dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.

Il contribuente che voglia contestare il contenuto dell'avviso di addebito deve proporre **ricorso avanti al Giudice del lavoro**, competente, ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. 46/1999, per le impugnazioni delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.

In tale sede sorgono tuttavia i problemi, in quanto la **competenza piena ed esclusiva** sulla procedura accertativa tributaria e sugli atti conseguenti è riservata alle Commissioni tributarie,

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

pertanto il giudice ordinario non può sindacare la **fondatezza dell'accertamento fiscale** da cui scaturisce la pretesa contributiva; ciò al fine di evitare una duplicazione di processi e di giudicati aventi lo stesso oggetto.

Il contribuente, pertanto, benché abbia impugnato l'atto impositivo nella sede tributaria, si trova apparentemente **sprovvisto di tutela in sede ordinaria** , considerato che non vi è alcuna norma che regoli espressamente i rapporti tra i due diversi procedimenti.

La Cassazione con la sentenza n. 8379/2014 si è pronunciata in una vicenda nella quale un contribuente aveva impugnato l' **iscrizione a ruolo** di un debito previdenziale da parte dell'INPS concernente il recupero di contribuzione relativa alla **parte variabile di contribuzione** per la gestione commercianti in dipendenza del maggiore reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate.

Il ricorso era stato accolto in primo ed in secondo grado sulla base delle considerazioni che **l'accertamento fiscale** dal quale aveva avuto origine la pretesa contributiva dell'INPS era stato impugnato avanti alla competente Commissione tributaria e che **l'art. 24 del D.Lgs. 46/1999** prevede che, se l'accertamento è **impugnato davanti all'autorità giudiziaria** , l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

L'INPS aveva impugnato la pronuncia della Corte di Appello avanti alla Cassazione, eccependo che l'accertamento cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 deve essere quello **operato dal medesimo Istituto** e che, in ogni caso, l'iscrizione a ruolo deve ritenersi inibita solo nel caso in cui l'Istituto sia **messo a conoscenza della pendenza del giudizio** avanti alla Commissione tributaria.

La Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che la norma in esame non distingue tra **accertamenti operati dall'Istituto previdenziale ed accertamenti operati da altri uffici** , né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario.

La Suprema Corte afferma quindi il seguente principio di diritto: *“in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma **anche quello operato da altro ufficio pubblico** come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”*.

In assenza di disposizioni di legge più specifiche, la Cassazione ha posto un paletto all’iniziativa dell’INPS, prevedendo che l’Istituto debba **attendere l’esito del contenzioso tributario** prima di procedere alla riscossione dei crediti previdenziali.

[Esonero contributivo assunzioni 2015: i chiarimenti INPS](#)

Dopo una breve, ma febbrile attesa, l’INPS ha finalmente emanato la [Circolare esplicativa, n. 17 del 29.01.2015](#), dell’esonero contributivo relativo alle nuove assunzioni 2015 a tempo **indeterminato**, introdotto nell’ordinamento giuslavoristico dal comma 118 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015.

Nell’intento di travasare forme lavorative precarie nel lavoro subordinato a tempo indeterminato, oltre agli attesi provvedimenti sostanziali sulla disciplina dei rapporti di lavoro e la loro semplificazione, al momento non ancora in vigore, il Governo ha inteso abbinare a tali interventi misure volte alla riduzione del costo del lavoro - vero e proprio fattore scatenante, almeno fino a oggi, della *“fuga dalla subordinazione”* - di cui la disposizione in commento ne rappresenta il fulcro.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

In via introduttiva, si ricordano gli elementi essenziali. **Il beneficio consiste in un esonero triennale, a partire dal giorno dell'assunzione, dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2015.** Esso è applicabile da **tutti i datori di lavoro**, professionisti compresi, senza limitazioni geografiche o di settore, con regole particolari solo per il settore agricolo. L'esonero, il cui limite annuo è **pari a 8.060 €**, si riferisce esclusivamente ai contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL.

Entrando nel merito dei chiarimenti forniti, il primo aspetto riguarda la natura dell'esonero contributivo. Secondo l'Istituto previdenziale, **essendo un intervento generalizzato**, senza limitazioni territoriali o settoriali, **non rientra nella previsione dell'art. 107 del Trattato UE** e, di conseguenza, non deve realizzare incrementi occupazionali conteggiati con il meccanismo delle ULA.

Viceversa, **devono essere applicate le condizioni previste dai commi 1174 e 1175 dell'art. 1 della L. n. 296/2006**, che prevedono il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, che si estrinsecano in particolare nella regolarità contributiva (DURC) e nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva applicata.

Il discorso si complica in riferimento alle altre condizioni generali previste dall'art. 4, commi 12 e ss., della L. n. 92/2012.

L'esonero, secondo l'INPS, in linea generale è infatti escluso quando, in virtù della disposizione sopra richiamata, l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore, vuoi per precedente licenziamento per motivo oggettivo, vuoi per la scadenza di un contratto a termine di durata almeno semestrale. Nello stesso modo, si applicano **le limitazioni riguardanti la presenza di sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione straordinaria o in deroga, assetti proprietari coincidenti e le violazioni in materia di comunicazioni telematiche obbligatorie (CO).**

Per evitare il disinnescamento di molto del potenziale dell'agevolazione, l'INPS ritiene viceversa non applicabile la condizione contenuta nella lett. a del comma 12 dell'art. 4 della L. n. 92/2012, dove si prevede la non riconoscibilità di incentivi in caso di assunzioni che costituiscono attuazione di un obbligo preesistente, contrattuale o di legge. Se fosse stato considerato applicabile, non sarebbe stato possibile fruire dell'esonero nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato si fosse riferita alle assunzioni di lavoratori precedentemente impegnati con contratti a termine superiori a 6 mesi, condizione che determina il sorgere di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e che, pertanto, avrebbe determinato il carattere obbligatorio dell'assunzione.

Il grimaldello interpretativo è rappresentato dalla finalità del **comma 11 della Legge di Stabilità**: se è vero che la norma intende realizzare il fine della promozione di forma di occupazione stabili, allora risulta non applicabile la condizione generale sopra esposta, in quanto impedirebbe la realizzazione prevista da legge speciale.

Tale principio risolve anche uno dei dubbi più profondi emersi, e cioè sulle **trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a termine (o somministrazione)** in quanto, in un'ottica estremamente formalistica, la trasformazione non coincide con nuova assunzione: non è quindi necessario staccare, almeno per un giorno, le due assunzioni, come prudenzialmente e opportunamente si è consigliato in questa prima fase di applicazione in quanto la trasformazione consente la fruizione dell'esonero.

Riguardo ai rapporti di lavoro incentivati, l'INPS esclude, come era prevedibile, i lavoratori intermittenti, anche se con indennità di disponibilità, in quanto non determinano uno stato di occupazione stabile (secondo il Ministero del Lavoro, la percezione dell'indennità di disponibilità, per gli assunti a tempo indeterminato, ne determina la stabilità per il conteggio del limite massimo dei contratti a termine...), e include i dirigenti. Riguardo ai rapporti part time, la circolare prevede la riduzione proporzionale dell'esonero in base all'orario svolto, pur in assenza di disposizioni normative in tale direzione.

In riferimento a precedenti rapporti di lavoro agevolati, la circolare INPS fornisce un'interpretazione particolarmente complessa e macchinosa: no all'esonero in caso di precedente rapporto di lavoro agevolato, ma solo se instaurato con lo stesso datore di lavoro che assume, fermo restando lo stacco di 6 mesi, senza nulla dire se l'agevolazione avrà durata piena nel nuovo rapporto pari a 36 mesi; se il primo rapporto agevolato, a tempo indeterminato, era incastonato in una somministrazione, anche a termine, l'utilizzatore potrà beneficiare dell'esonero, trascorsi 6 mesi, riducendo il periodo massimo di 36 mesi con la durata del precedente rapporto.

Certo, il testo letterale della norma sembrava più vicino al concetto – peraltro criticabile nell'ottica della ripresa occupazionale – dell'“*one shot*”, dove la fruizione anche per un breve periodo faceva perdere la dote “di esonero” al lavoratore, e comunque non sembra proporre alcuna oscillazione legata alla somministrazione.

Infine, l'INPS procede con il riepilogo delle altre forme di incentivo all'occupazione compatibili con l'esonero.

In particolare, risulta essere cumulabile con:

1. l'incentivo all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13, della L. n. 68/1999;
2. l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19.11.2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
3. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all'art. 2, comma 10-*bis*, della L. n. 92/2012, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
4. l'incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 08.08.2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.01.2015;
5. l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, limitatamente agli operai agricoli;

6. l'incentivo per l'assunzione di giovani entro i 29 anni di età (art. 1, D.L. n. 76/2013), ma solo per la quota di contribuzione eccedente la soglia mensile ($8.060/12 = 671,66$);
7. l'incentivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, comma 4 L. n. 223/1991), pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata.

Definite le condizioni sostanziali dell'esonero, l'INPS si è riservato, con circolare di prossima emanazione, di fornire le istruzioni operative per le dichiarazioni contributive.

Nel trasferimento d'azienda, flessibilità delle garanzie dei lavoratori

La salvaguardia dei livelli occupazionali può giustificare una crescente deroga ai principi generali

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con la pubblicazione del documento "Politiche attive del lavoro e trasferimento di aziende insolventi: *de iure condendo*", ha affrontato una tematica particolarmente ricorrente, ovvero la **circolazione del bene "impresa in crisi"** e la **tutela dei diritti dei dipendenti**, con peculiare riguardo alla disciplina speciale contenuta nell'art. 47, comma 4-*bis* della L. n. 428/1990, così come integrata dal DL 83/2012.

Tale disposizione permette alle **parti del trasferimento d'azienda** (cedente, cessionario e organizzazioni sindacali dei lavoratori) di **derogare** ai principi generali contenuti nell'art. 2112 c.c., quali la **continuità giuridica dei rapporti** di lavoro, la **solidarietà** tra cedente e cessionario per i **crediti** dei lavoratori esistenti all'atto del trasferimento e l'**obbligo** di adozione – sino alla scadenza – della **contrattazione collettiva del cedente**, nell'ipotesi in cui il cessionario non applichi alcun contratto collettivo.

A beneficio della conservazione dei posti di lavoro, la norma civilistica esplica, infatti, i propri effetti nei **termini** e con le **limitazioni** previste dall'**accordo** raggiunto in merito al **mantenimento**, anche parziale, dell'**occupazione**, qualora la circolazione riguardi imprenditori per i quali sia stata:

- disposta l'**amministrazione straordinaria** (DLgs. 270/1999);
- dichiarata aperta la procedura di **concordato preventivo** (art. 163 del RD 267/1942), non essendo, quindi, sufficiente, il mero deposito della domanda "piena" o "in bianco" (art. 161, comma 6 L. fall.). Questa disciplina è applicabile sia al caso del trasferimento **in corso di**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

procedura che **successivamente**, dopo l'omologazione, quando la finalità attestata dal concordato – per effetto dell'approvazione della maggioranza dei creditori ammessi al voto – è quella di **salvare l'azienda**, anche attraverso la continuazione dell'azienda **diretta** da parte dello stesso imprenditore oppure **indiretta**, in virtù della cessione a terzi o del conferimento dell'azienda;
- decretata l'**omologazione** dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** (art. 182-bis L. fall.).

Questa previsione normativa attribuisce, quindi, rilevanza alla posizione dei **lavoratori** intesi come **collettività**, con l'effetto che il **sacrificio** delle loro **tutele individuali** previste dal codice civile assolve ad una funzione essenziale, ovvero favorire la **commerciabilità** dell'**azienda** e, quindi, la **continuazione** della sua **attività**: il perseguimento di tale obiettivo è reso possibile tramite un intervento regolatorio convenzionale, che consente di contenere gli elevati costi del lavoro legati alla conservazione dei livelli occupazionali.

A questo proposito, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ritiene **corretta** la decisione del legislatore di fissare una **disciplina** idonea a **superare** quelle **rigidità normative** legittime in presenza di un'impresa *in bonis*, ma non certamente di una realtà decotta, il cui *core business* risulta **ancora spendibile** e in quanto tale meritevole di attenzione, in ragione della **tutela** di un **interesse pubblicistico** da anteporre a quello privatistico dei singoli lavoratori.

In altri termini, l'art. 47, comma 4-*bis* della L. n. 428/1990 permette alle imprese di perseguire l'obiettivo della **flessibilizzazione** delle **garanzie** riconosciute ai **dipendenti**, ancorché possa presentare profili di illegittimità rispetto alla regola sovranazionale – in ragione dell'ampiezza delle deroghe consentite alle parti del trasferimento – esponendo così l'Italia ad un **rischio** di **condanna** da parte della Corte di Giustizia Ue, in relazione alle linee guida contenute nell'art. 5 della Direttiva n. 2001/23.

Al di fuori di tale criticità interpretativa, il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti si sofferma sull'**importanza strategica** della **deroga** contemplata dall'art. 47, comma 4-*bis* della L. 428/1990, rispetto alla salvaguardia dell'occupazione, ravvisando la **necessità** di un **potenziamento** dello strumento: in particolare, si evidenzia come una funzione significativa possa essere svolta – oltre che dai benefici normativi ed economici per il cessionario – anche dal riconoscimento di **agevolazioni contributive**, al fine di minimizzare ulteriormente gli oneri del personale.

In tal senso, rilevano le **politiche attive** del **lavoro**, quale strumento aggiuntivo per il perseguimento degli obiettivi sociali che sottendono alla circolazione endoconcorsuale, per cui – a parere della Fondazione Nazionale dei Commercialisti – è necessario **intervenire** normativamente all'interno del percorso "**Jobs Act**", che prospetta, appunto, il

rafforzamento delle politiche attive, contribuendo, tra l'altro, all'**ottimizzazione** della **spesa pubblica** per **ammortizzatori sociali**: ciò sarebbe, tra l'altro, in linea con la finalità di favorire il reinserimento dei dipendenti nel mercato del lavoro, incidendo positivamente sui tassi di attività ed occupazione.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it